



# COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

ORDINANZA N. 156 DEL 15/12/2025

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO:</b> | <b>PROROGA ORDINANZA N. 152/2025 PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA CON INDICE DI CRITICITÀ VALORE 2. PROVVEDIMENTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI (PM10). LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PERIODO FINO AL 22/12/2025 COMPRESO.</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IL SINDACO

### Richiamate:

- l'ordinanza sindacale n.149 del 03/12/2025 con la quale sono state adottate misure restrittive per il contenimento delle polveri sottili (PM10) fino al 09/12/2025 compreso;
- l'ordinanza sindacale n.152 del 09/12/2025 con la quale sono state adottate misure restrittive per il contenimento delle polveri sottili (PM10) fino al 15/12/2025 compreso;

### Premesso che:

- persistono i superamenti delle concentrazioni di inquinanti atmosferici;
- la che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

**Considerato** che il PAC d'area prevede azioni differenziate in ordine ad interventi strutturali da un lato e interventi contingibili ed urgenti dall'altro e tra questi, nella situazione con Indice di Criticità per la Qualità dell'Aria con valore 2 (I.C.Q.A.), la regolamentazione degli apparecchi da combustione destinati al riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa e la limitazione temporanea della circolazione stradale per una serie di veicoli sull'intero territorio comunale;

**Vista** la nota pervenuta in data 15/12/2025 da Regione Toscana e ARPAT con la quale è stato comunicato via email il valore della media giornaliera di PM10 negli ultimi 7 giorni, registrato dalle stazioni di fondo della rete di rilevamento della qualità dell'aria, con evidenza del superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 con riferimento alla stazione "LU-Capannori", oltre alle previsioni meteo prodotte dal Consorzio LAMMA rispetto alla capacità dell'atmosfera di favorire l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati della stessa, valide per il giorno di emissione e per i due giorni successivi;

**Considerato che** a seguito della comunicazione ARPAT ed ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del PAC, si sono verificate le condizioni per l'attivazione del Modulo 2 dell'I.C.Q.A e di prorogare le ordinanze emesse per almeno ulteriori 5 giorni, e con validità, se in scadenza in un giorno festivo o prefestivo, prorogata al giorno successivo feriale;

**Rilevato che** ai sensi dell'articolo 3 comma 4, della Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione

dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

**Atteso che** ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della citata L.R. 9/2010, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

**Preso atto** delle limitazioni stabilite dal PAC d'area a partire dal 2025;

**Visto** l'art. 7 del Decreto Legislativo 285/1992 e s.m.i. con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n. 134 del 28/10/2025 riguardo il divieto, per il periodo temporale dal 1° novembre - 31 marzo sull'intero territorio comunale, di combustione di biomassa all'aperto e di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile, a tutela della salute dei cittadini, per la riduzione delle emissioni inquinanti e per il contrasto e lotta all'inquinamento;

**Visto** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

la proroga dell'ordinanza n. 152/2025 per il periodo **16/12/2025 – 22/12/2025 compreso** per una durata di 6 (sei) giorni consecutivi il blocco della circolazione stradale con orario 8,30 – 18,30 con valenza su tutto il territorio comunale per i seguenti veicoli:

| Autovetture                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro 0 Benzina                                                | <i>A titolo non esaustivo:</i><br>Autovetture e Autocaravan M1 non catalitiche a benzina e gasolio non omologate ai sensi della Direttiva 91/441/CEE e successive                                                                                                                    |
| Euro 0, Euro 1,<br><br>Euro 2, Euro 3, Euro 4<br><br>e Diesel | <i>A titolo non esaustivo:</i><br>Autovetture e Autocaravan M1 diesel omologate ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE 96/69/CE - 98/77/CE |

| Ciclomotori e Motoveicoli                      |                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro 0<br><br>(omologati prima del<br>17.6.99) | <i>A titolo non esaustivo:</i><br>Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive                           |
| Euro 1, Euro 2                                 | <i>A titolo non esaustivo:</i><br>Ciclomotori e Motoveicoli identificati dal Codice della strada rispettivamente agli artt. 52 e 53, omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CE stage 2 e successive e direttiva 2002/51/CE fase A |

| Veicoli merci |
|---------------|
|---------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro 0, Euro1, Euro 2                    | <i>A titolo non esaustivo:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Euro 3, Euro 4 e diesel<br>< 35 quintali | Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere c, d, con portata fino a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologati ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE - 98/77/CE oppure direttiva 98/69B |
| Euro 0, Euro1, Euro 2                    | <i>A titolo non esaustivo:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Euro 3, Euro 4 e diesel<br>> 35 quintali | Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettere d, e, h, i, con portata superiore a 35 quintali, diesel omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, oppure omologati ai sensi delle direttive 96/81/CE                                                                                                                        |

| Veicoli per uso speciale    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro 0<br><br>< 35 quintali | <i>A titolo non esaustivo:</i><br><br>Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata fino a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive   |
| Euro 0<br><br>> 35 quintali | <i>A titolo non esaustivo:</i><br><br>Veicoli per trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della strada all'art. 54, comma 1, lettera g, con portata superiore a 35 q.li non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE fase 1 e successive |

| Autobus                                        |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Euro 0<br><br>dei gestori di servizi TPL       | <i>A titolo non esaustivo:</i><br><br>Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive |
| Euro 0<br><br>dei gestori di servizi turistici | <i>A titolo non esaustivo:</i><br><br>Autobus M2 e M3 non omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE e successive |

**Nota** Codice della strada - Art. 54, comma 1, lettere: c ) autoveicoli per trasporto promiscuo; d) autocarri; e) trattori stradali; g) autoveicoli per usi speciali; h) autotreni; i) autoarticolati

Sono esonerati dal predetto divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico, purché dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);
- veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie

debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, (accompagnati da idonea documentazione);
- veicoli storici purché in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle autorità preposte al controllo;
- veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui il proprietario sia munito di idonea documentazione dalla quale risulti: di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate; di aver prenotato la trasformazione del veicolo a gas; la suddetta documentazione dà diritto alla circolazione limitatamente al periodo necessario all'effettiva sostituzione o trasformazione del mezzo e comunque non oltre 90 giorni;
- autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling).

#### **AVVERTE**

- che i permessi rilasciati a vario titolo per la circolazione nella suddetta nella zona a traffico limitato (ZTL) non costituiscono deroga alla presente ordinanza;
- l'inosservanza della presente ordinanza è sanzionata come di seguito:
  - ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera b) e comma 13-bis del d.lgs. n. 285/1992, per ciò che attiene il divieto di circolazione veicolare;
  - ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267 del 18/08/2000, per ciò che attiene il divieto di utilizzo di legna da ardere per il riscaldamento domestico degli edifici.

#### **DISPONE**

- Di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione.
- Che alle forze di Polizia è demandata la verifica della presente ordinanza. La Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari.
- La trasmissione del presente provvedimento a: Regione Toscana (Settore Energia - Tutela della Qualità dell'Aria), Arpat Dipartimento di Lucca, Azienda Sanitaria USL Nord Ovest (Dipartimento della Prevenzione), Provincia di Lucca.

#### **I N F O R M A**

che responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. è l'Arch. Saskia Cavazza, Responsabile del Settore Pianificazione e sviluppo del territorio.

#### **DÀ ATTO CHE**

- A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro

60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

- Il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

**IL SINDACO**

SARA D'AMBROSIO / Uanataca S.A.

*Documento firmato digitalmente  
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*